



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con*

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto D.L. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51- quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l’art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con*

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c) , ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

**VISTA** la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), parte integrante dell'Accordo di Partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 del 8.2.2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

**VISTO** in particolare il capitolo 5 della SNAI – “Governance” in cui sono, tra l'altro dettagliati i criteri per l'individuazione delle aree progetto da parte delle Regioni;

**VISTA** l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**di concerto con**

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO**

in particolare l'art 243, comma 1, che introdotto modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205 introducendo il comma 65–septies, il quale stabilisce che *“In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, “dottorati comunali”. I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**di concerto con**

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

*disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando»;*

**VISTA** la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art. 4 ("Dottorato di ricerca");

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, "Anvur");

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'8 febbraio 2013 n. 45, recante il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e le note a firma del Ministro prot.



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con*

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

436 del 24 marzo 2014 e prot. 11677 del 14 aprile 2017, relative alle linee guida per l'accreditamento dei Dottorati;

- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "*Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca*" e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
- VISTA** la nota prot. 3315 del 1° febbraio 2019, con cui il MUR ha emanato le nuove linee guida ministeriali 2019 ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi di dottorato;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO** il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";
- CONSIDERATA** in particolare la necessità di definire criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l'utilizzo delle risorse, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali;
- ACQUISITO** il concerto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**di concerto con**

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

**DECRETA**

**Articolo 1**

***Finalità***

1. Il presente Decreto è rivolto alle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della “*Strategia Nazionale delle aree interne*”.
2. Le aggregazioni di Comuni di cui al comma 1, selezionate dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale mediante bando, nel predisporre le proprie proposte progettuali, si attengono a quanto stabilito nel presente decreto, con riguardo all’ individuazione delle tematiche di dottorato, alla stipula di specifiche convenzioni con le Università, nonché ai criteri relativi ai contenuti specifici e disciplinari dei “*dottorati comunali*”.

**Articolo 2**

***Criteri e modalità per la stipula delle convenzioni***

1. Le convenzioni di cui al comma 65-*septies*, della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono stipulate con le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca, i cui corsi di dottorato, coerenti con le tematiche proprie delle aree interne, siano stati già accreditati, ai sensi del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 “*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*” e delle linee guida per l’accreditamento dei dottorati in vigore.



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con*

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

2. Le aggregazioni di Comuni di cui all'articolo 1, effettuano un'analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d'area. Conseguentemente, individuano gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento.

3. Le aggregazioni di Comuni di cui all'articolo 1, sulla base degli elementi di cui al comma 2, formulano la “domanda di dottorato” alle Università di cui al comma 1, che abbiano attivato corsi di dottorato coerenti con gli ambiti di intervento individuati. La proposta è rivolta alle Università presenti sul territorio di riferimento dell'Area Interna, nel rispetto del principio di prossimità.

4. In mancanza di una Università che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 3, le aggregazioni di Comuni possono rivolgersi ad un'altra Università, anche al fuori del territorio dell'Area Interna.

5. A seguito dell'individuazione dell'Università, l'aggregazione di Comuni sottoscrive una convenzione ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

### **Articolo 3**

#### ***Contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali***

1. Le borse di dottorato finanziate riguardano aree disciplinari e tematiche coerenti con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e sono finalizzate a:

a) garantire l'offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari);

b) promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali;



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con*

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

c) valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali;

d) contrastare lo spopolamento demografico e culturale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

Roma, lì

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Maria Cristina Messa

IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

Maria Rosaria Carfagna